



Comune di Arpaize

Provincia di Benevento

Regolamento Comunale dei Servizi Funerari, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30 Maggio 2015

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione intese a disciplinare i servizi in ambito comunale di polizia mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e gli altri servizi connessi e collegati al decesso.

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni:

R.D. 27.07.1934, n. 1265, titolo VI, (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni;
Libro terzo, titolo I, Capo II del Codice Civile;
D.P.R 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria);
Circolare esplicativa Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Legge n. 328 dell'8 novembre 2000;
Legge n. 26 del 28 febbraio 2001;
Legge n. 130 del 30.03.2001;
Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2001;
Legge finanziaria per il 2002;
Decreto Ministero della Salute del 9.07.2002;
D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 (Regolamento smaltimento rifiuti sanitari);
Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16
D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Legge Regionale n. 20 del 9 ottobre 2006;
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
Legge Regionale n.21.01.2010, art. 1, comma 75;
Legge Regionale n. 7 del 25/07/2013;

Art. 2 Norme generali di responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti connessi nei cimiteri da soggetti estranei al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I soggetti che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica, ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 3 Competenze

La gestione generale del locale Cimitero, è curata direttamente dal Comune che la esercita tramite l'Ufficio tecnico- che ne assume anche le funzioni di Responsabile. In ogni caso, resta salva la facoltà del Comune di affidare la gestione e/o la custodia del Cimitero a terzi, purché trattasi di soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli formativi definiti con delibera della Giunta Regionale Campania 15 maggio 2009, n. 963.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico determina la Concessione e spetta al Segretario Comunale la stipula degli atti di concessione cimiteriale e, qualora il Comune decida che il servizio sia affidato a terzi, il controllo sul soggetto gestore per la parte giuridico/amministrativa spetta all'Ufficio Tecnico per la parte gestionale.

Concorrono con il Responsabile del Cimitero, l'Ufficiale di Stato per le funzioni attribuite dalla legge.

Art. 4 Presunzione di legittimazione

Chi richiede un qualsiasi servizio cimiteriale o una concessione o l'apposizione di croci o altri simboli, lapidi, busti etc., o la costruzione di manufatti comunque denominati, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o il soggetto gestore.

Art. 5
Servizi gratuiti e a pagamento

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione/estumulazione (sia ordinarie che straordinarie), traslazione, cremazione ed ogni altra prestazione cimiteriale richiesta dai cittadini sono servizi pubblici onerosi. Le relative tariffe sono stabilite con **delibera di Giunta Municipale**.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge

Le richieste per eventuale esenzioni dal pagamento di quanto dovuto, saranno accertate, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite i Servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n.159 e relativi strumenti di attuazione. Le esenzioni saranno deliberate con **delibera di Giunta Municipale**, caso per caso, sulla base della relazione istruttoria del Servizi Sociali.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo s'intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Art. 6
Atti a disposizione del pubblico

Presso il Cimitero, a cura dell'addetto alla custodia, è tenuto il registro delle operazioni cimiteriali, da redigere in ordine cronologico, in base a quanto previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90 (con l'indicazione di ogni ingresso di cadavere, ceneri, resti mortali/ossei e relativa documentazione accompagnatoria).

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) L'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

- d) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) Copia del presente Regolamento e ogni altro atto/ documento/ informazione la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

TITOLO II SERVIZIO FUNEBRE E TRASPORTO

Art. 7 Attività funeraria

Consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:

- a) Vendita di casse mortuarie;
- b) Disbrigo delle pratiche amministrative;
- c) Preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
- d) Trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione;
- e) Trasporto di cadavere inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo di decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo del personale dipendente e i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/90
- f) Trattamento di tanatocosmesi e tanatopressi;
- g) Recupero di cadaveri su disposizione dell'Autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

L'Attività funebre è svolta da Ditte individuali, società ed altre persone giuridiche in possesso dell'**abilitazione** del Comune dove hanno la loro sede commerciale. L'**abilitazione** viene rilasciata alle imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato, così come previsto dall'art.1 bis dell'All. A alla L.R. n. 12/2001 e s. m. i .

E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.

E' vietato alle imprese funebri:

- a) L'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- b) L'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
- c) La gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di assicurare:

- a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso **del titolo abilitativo** e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001 e s.m.i. L'impresa **abilitata** per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

- a) Un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della L.R. 12/2001 e s.m.i.;
- b) Due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della L.R. 12/2001 e s.m.i. e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- c) Idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

Il Comune verifica annualmente la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge n. 575/1965, anche per il direttore tecnico, e il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'**abilitazione** per l'attività funeraria è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita, altresì, al trasporto funebre.

Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:

- una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- una auto funebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
- adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- un direttore tecnico per ogni sede e/o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali

per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del Comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.

Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.

Il Comune verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

Art.8 Trasporto funebre

Il trasporto di cadavere è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, previa domanda da parte degli interessati. L'autorizzazione al seppellimento, unitamente all'autorizzazione al trasporto, sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore dell'impresa incaricata ad eseguire il trasporto funebre.

Nell'autorizzazione di cui al comma 1 sono riportate:

- a) le generalità del defunto
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato con gli estremi dei requisiti previsti dall'art.7-comma 1, della LR 7/2013
- d) i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art.7 , comma ter L.R 7/2013

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) che sa posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

L'Azienda Sanitaria Locale effettua le prescritte verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni e la conformità di quanto indicato nel verbale redatto dal direttore tecnico dell'impresa funebre e comunica al Comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Il trasporto di cadavere, di resti e di ceneri precedentemente tumulate, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di sepoltura, previa domanda da parte degli interessati, nel rispetto della vigente normativa. Il trasporto di cadavere o parti di esso rinvenuto sul territorio comunale è disposto ed autorizzato dall'Autorità Giudiziaria.

E' a cura del Comune/soggetto gestore, in relazione alle competenze tecnico-amministrative degli addetti al servizio, accertare, *nel rispetto della normativa vigente*, la regolarità dei documenti accompagnatori e delle caratteristiche dei feretri e urne, resti ossei/ceneri che giungono al *Cimitero*.

E' a cura del Comune/soggetto gestore accertare l'idoneità dei soggetti che effettuano il trasporto.

Il trasporto da o per Stato estero, è regolato dagli articoli 27, 28, 29 del DPR 285/90. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco e l'Ufficio preposto a tale funzione è l'Ufficio di Stato Civile.

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Per le salme portatrici di radioattività il suddetto dirigente prescriverà le necessarie misure protettive.

Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui al DPR n. 285/90.

Il trattamento di cui al comma precedente è effettuato quando è previsto dai trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ivi compreso il codice deontologico delle imprese funebri (allegato A della Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 12 - disciplina e armonizzazione delle attività funerarie).

L'addetto al trasporto pubblico opera in qualità di incaricato di pubblico servizio e quindi responsabile della verifica del feretro.

Art. 9

Esecuzione del servizio e responsabilità

L'impresa funebre effettua il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'impresa si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità derivanti dal servizio, tenendo indenne il Comune anche sotto il profilo fiscale ed amministrativo.

L'impresa deve eseguire il servizio con diligenza ed è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'operato e del contegno dei propri dipendenti i quali, nell'adempimento delle proprie mansioni, devono:

- a) tenere un contegno corretto e dignitoso;

- b) essere dotati di attrezzature e di mezzi idonei per la salvaguardia igienico sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera.

E' fatto divieto nell'esecuzione di servizi funebri di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista dalla normativa vigente, non dipendente dell'impresa, e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa

Il servizio dovrà essere svolto con ordine, puntualità, precisione e diligenza, nel rispetto della vigente normativa.

In ogni momento e senza preavviso, potranno essere esercitati controlli da parte dell'Amministrazione Comunale sull'esecuzione dei servizi/trasporti funebri e sull'adempimento di tutti gli obblighi derivanti della normativa vigente in materia e dal presente Regolamento.

L'inosservanza del presente Regolamento e della vigente normativa in materia, comporterà l'applicazione di sanzioni, così come previsto dall'art 8 bis della LR n. 12/2001 e s.m.i. nonché dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di Regolamenti o Ordinanze Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2008. Ogni contestazione avverrà per iscritto, con assegnazione di un termine per la presentazione delle controdeduzioni e per provvedere a porre riparo alle inadempienze.

Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni saranno utilizzate nel rispetto dell'art. 8 ter della L.R. n. 12/2001 e s.m.i.

Art. 10

Svolgimento servizio funebre

La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata e deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 della LR Campania 7/2013. Solo il direttore tecnico dell'impresa può trattare con gli interessati la committenza del servizio.

Nel caso di decessi avvenuti nell'ambito territoriale di Arpaiese e del conseguente seppellimento del cadavere nel locale Cimitero civico, il servizio funebre o funerale avverrà con le seguenti modalità:

- a) dall'abitazione del defunto (o da altro luogo) alla Chiesa, quindi dalla Chiesa al Cimitero;
- b) dall'abitazione del defunto (o da altro luogo) al Cimitero, ove non avvenga alcun rito religioso.

Il servizio dell'impresa funebre inizia dal luogo in cui è denunciata la presenza del cadavere e termina al Cimitero.

La tumulazione o inumazione del cadavere avviene a cura del Comune tramite l'addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura.

Le auto funebri dovranno trovarsi sul posto per eseguire il servizio almeno 15' (quindici minuti) prima dell'ora fissata per il funerale.

Il trasporto presso l'abitazione di cadaveri di persone decedute in ospedale, istituti o sul pubblico suolo, dovrà avvenire almeno mezz'ora prima dell'orario previsto per il funerale.

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. Fanno eccezione a tali criteri le modalità di trasporto di salme da altri Comuni. L'impresa dovrà, inoltre, eseguire il funerale osservando anche tutte le disposizioni che saranno impartite da competenti uffici del Comune e della ASL territoriale.

Art.11

Riti religiosi

I Sacerdoti della Chiesa Cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione Italiana, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 12

Trasporto del feretro a spalla

L'eventuale trasporto a spalla del feretro, anche su brevi itinerari, è consentito previa autorizzazione del Sindaco nei seguenti casi:

- a) quando l'itinerario da percorrere per la sua natura non consente l'impiego di auto funebri;
- b) quando si vogliono tributare al defunto speciali onoranze.

TITOLO III
CIMITERO COMUNALE

NORME GENERALI

Art. 13

Disposizioni di carattere generale

Il Comune provvede a garantire il servizio di sepoltura con il Cimitero Comunale.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime alla gestione ed alla manutenzione del Cimitero.

Competono esclusivamente al Comune/soggetto gestore del Cimitero, le operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti o abortiti, di resti anatomici.

Il Comune/soggetto gestore esercita l'ordine e la vigilanza in materia cimiteriale avvalendosi del' A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Ai sensi dell'art. 6 della L R 12/2001 e s.m.i, il Comune, in concorso con l'ASL competente, istituisce, **immediatamente**, un servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compreso i festivi. Detto servizio di guardia deve essere, **necessariamente**, fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al DPR 285/90.

Nel cimitero è permessa, previa autorizzazione del Sindaco, la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Analoga autorizzazione deve essere richiesta per le altre celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico.

Art. 14

Ammissione nel Cimitero

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non è accompagnato dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile. Alla consegna

del feretro, il predetto documento deve essere ritirato dal custode del cimitero che provvederà al controllo di tutta la documentazione accompagnatoria nonché alla verifica della conformità di quanto indicato nel verbale degli accertamenti effettuati dal direttore tecnico /operatore funebre, allegato all'autorizzazione al trasporto.

Nel Cimitero comunale sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, resti mortali, ossa, ceneri di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;
- b) persone che, ovunque decedute, al momento della morte avevano nel Comune la propria residenza;
- c) persone non residenti in vita nel Comune, se legate ad un rapporto di parentela in linea retta di primo grado ascendente (genitori) o discendente (figli) con cittadini residenti;
- d) persone non residenti ma aventi il coniuge già sepolto nel cimitero;
- e) persone non residenti al momento del decesso in quanto ricoverate presso Residenze Socio-Assistenziali;
- f) persone non residenti in vita nel Comune ma che abbiano parenti entro il secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) sepolte nel Cimitero del Comune, purché sussista la possibilità di accoglierne le salme;
- g) persone che, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, siano già concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, sino al completamento della capienza del sepolcro;

Gli arti anatomici, di norma, sono inumati, tumulati o cremati a cura dell'ASL nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione.

Art. 15

Orario di apertura e chiusura del cimitero

L'orario di apertura e chiusura del Cimitero è determinato con **delibera di Giunta Municipale**.

Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante avviso.

I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a dieci minuti prima della scadenza dell'orario.

Il primo avviso di chiusura viene dato con segnale acustico dieci minuti prima dell'orario di chiusura.

Art. 16

Norme di comportamento all'interno del cimitero

Nel cimitero sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo e in specie:

- a) parlare a voce alta, ridere, cantare (salvo eventuale forma di accompagnamento durante i riti funebri);
- b) portare fuori dal cimitero piante, fiori secchi o finti e portafiori, ornamentazioni e lapidi senza apposita autorizzazione;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- d) danneggiare il verde pubblico, sedere sulle tombe, camminare fuori dai percorsi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza idonea autorizzazione;
- f) assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto.

Art. 17

Strutture cimiteriali

Il cimitero Comunale di Arpaize dispone di una Camera Mortuaria per la breve sosta dei feretri prima della sepoltura.

Tale locale ha anche funzioni di deposito di osservazione delle salme oltre che funzioni obitoriali.

Dispone di una chiesetta esclusivamente per le funzioni religiose. È vietato, anche eccezionalmente, usarla come camera mortuaria, nonché deposito di osservazione.

Dispone di un ossario comune attualmente costituito da un locale sotterraneo sito sotto la chiesetta cimiteriale e non accessibile al pubblico. Esso è necessario alla raccolta in perpetuo e collettiva delle ossa per le quali altri non abbiano provveduto ad altra destinazione, nonché delle ossa eventualmente provenienti da fuori del cimitero.

Il Comune di Arpaize, previa pubblicazione dei requisiti strutturali definiti dalla Giunta regionale si doterà della Sala pubblica del Commiato all'interno di uno spazio pubblico o, in caso di carenza di quest'ultimo, provvederà a stipulare apposita convenzione con un Comune limitrofo.

All'interno del Cimitero è previsto, inoltre, un cinerario comune per la conservazione indistinta, collettiva e perpetua delle ceneri.

Art. 18
Reparti speciali del Cimitero

Nel rispetto del DPR n. 285/90 e della LR n. 12/2001 e s.m.i., il Comune di Arpaiese adeguerà il vigente Piano Cimiteriale che terrà conto degli spazi da riservare a sepoltura di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere secondo la disposizione di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98.

TITOLO IV INUMAZIONI-TUMULAZIONI-ESUMAZIONI-ESTUMULAZIONI

Art. 19 Inumazione e tumulazione

Il Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione. Le fosse destinate all'inumazione di cadaveri, e le distanze tra le fosse, devono essere conformi alla vigente normativa in materia.

Le sepolture per inumazione hanno la durata di quindici anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente, fatte salve le condizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento e quelle relative alla collocazione di lapidi che saranno determinate annualmente con **delibera di Giunta Municipale**.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa richiesta dei privati, a norma del successivo 4° comma, da un cippo identificativo, recante un numero progressivo.

A richiesta dei privati ed a loro spese, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide, in conformità alle tipologie utilizzate nell'area ed alle preesistenze.

Sono a tumulazioni le sepolture di feretri, urne con resti ossei o urne cinerarie in opere murarie (loculi, cellette, cappelle). Le caratteristiche del tumulo devono essere conformi alla vigente normativa in materia.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il nome e il cognome della salma contenuta, con data di nascita e morte.

Le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive rispondono alle disposizioni di cui all'art. 76 del DPR 285/90.

Art. 20
Esumazioni ed estumulazioni

Sono esumazioni ordinarie quelle effettuate trascorso il termine ordinario di scadenza fissato in quindici anni.

Nel caso in cui il cadavere esumato/estumulato si presenti completamente scheletrizzato, le ossa raccolte sono depositate nell'ossario comune, salvo sia chiesto il collocamento in celletta ossario, concessa secondo le tariffe stabilite annualmente con **delibera di Giunta Municipale**. Il suddetto collocamento dovrà effettuarsi in urne di zinco, su cui dovrà essere apposto in maniera indelebile il nome e cognome del defunto, data di nascita e data di decesso.

Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti non completamente scheletrizzato il resto mortale potrà:

- a) essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto e a loro spese, a cremazione nel rispetto della normativa vigente;
- b) essere lasciato nella fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di due anni. In tal caso, si procederà ad aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, così come stabilito dalla Circolare Ministero della Sanità del 31.07.1998 n. 10

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite trascorsi i termini della concessione. Tali estumulazioni non possono effettuarsi prima dei 35 anni dalla data di tumulazione.

I resti mortali devono essere inumati dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'aggiunta di sostanze biodegradanti direttamente sui resti mortali e nell'immediato intorno del contenitore nel rispetto della Circolare M.S. n.10/98. Il tempo di reinumazione è stabilito in due anni.

Sono esumazioni/estumulazioni straordinarie quelle effettuate prima del termine ordinario di decadenza per:

- a) Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b) Trasporto in altra sepoltura
- c) Cremazione

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono effettuate con le modalità e nei periodi stabiliti dalla normativa vigente e devono essere eseguite alla presenza del personale sanitario della ASL.

Annualmente il Comune/soggetto gestore cura, con congruo anticipo, la stesura dell'elenco delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione/estumulazione ordinaria per l'anno successivo.

Lo scadenario delle sepolture interessate è tenuto in custodia dall'addetto cimiteriale e viene pubblicizzato tramite affissione nella bacheca del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti. Le esumazioni/estumulazioni sono eseguite da ditta incaricata, regolarmente munita della necessaria competenza e dei requisiti richiesti. Il personale che effettua le operazioni di esumazione/estumulazione, come anche le inumazioni e le tumulazioni, deve essere in possesso della qualifica formativa prevista dalla normativa vigente. La presenza di personale ASL può essere richiesta dal comune/soggetto gestore qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

I rifiuti provenienti dall'attività di esumazione o estumulazione, nonché da altre attività cimiteriali, sono raccolti e smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e dal D.lgs. 152/2006.

Art. 21

Operazioni cimiteriali dove è prevista la presenza del Personale Sanitario

E' richiesta la presenza del Personale sanitario della ASL nei seguenti casi:

- a) Esumazione straordinaria;
- b) Estumulazione straordinaria di cui all'art. 20 del presente Regolamento;
- c) Risanamento tombe;
- d) Estumulazione straordinaria per traslazione in altro Cimitero;
- e) Estumulazione straordinaria effettuata per la verifica di spazi all'interno dei loculi ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

Art. 22

Registro e mappa delle sepolture

Presso il Cimitero è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle inumazioni e tumulazioni ordinarie e private, nonché della conservazione delle ossa o ceneri negli ossarietti. Detto registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Presso il predetto ufficio è tenuta anche una mappa di tutte le sepolture, contrassegnate da apposita numerazione, corrispondente con quella apposta sulla relativa sepoltura e che trova riscontro nel registro di cui al comma 1.

La mappa ed il registro sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle sepolture e concessioni esistenti nel cimitero comunale.

Sul registro devono essere riportate almeno le seguenti annotazioni: generalità del defunto, tipo della sepoltura e numero progressivo della stessa, generalità del concessionario o concessionari se trattasi di sepolture private per famiglia.

Art. 23

Oggetti da recuperare

Gli oggetti rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione/estumulazione sono consegnati agli aventi diritto. Della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'avente diritto e l'altro conservato agli atti dell'ufficio cimiteriale.

Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune/soggetto gestore che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno.

Qualora gli oggetti rinvenuti non fossero reclamati, decorso il suddetto termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti del Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 24

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, qualora non prelevati dagli aventi titolo entro 60 gg, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali, le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale del cimitero.

Su richiesta degli aventi diritto, il Comune/soggetto gestore, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci e altri simboli religiosi, nonché le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere concessi alla famiglia.

TITOLO V CREMAZIONE

Art. 25 Modalità

La cremazione è un servizio pubblico, così come previsto dall'art. 12, ultimo comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con Legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il Comune di Arpaiese non disponendo di impianto crematorio, autorizza il trasporto della salma nel cimitero di altro Comune che ne sia fornito o in altro luogo autorizzato alla cremazione, su richiesta degli interessati ed a spese di questi.

L'autorizzazione alla cremazione dei defunti ed i loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla stessa cremazione dei defunti è disciplinata dalle norme di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. n. 20 del 9 ottobre 2006.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto a misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 9 ottobre 2006, e cioè:

- a) per tumulazione;
- b) per inumazione (se costituita di materiale biodegradabile);
- c) per conservazione all'interno del cimitero (nei luoghi di cui all'art. 80 del D.P.R. 285/90 successivamente all'adozione del Piano Cimiteriale);
- d) per consegna al soggetto affidatario (di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 20/2006).

All'atto dell'ingresso nel cimitero deve essere consegnato all'incaricato del servizio cimiteriale il verbale di consegna dell'urna cineraria da conservare presso lo stesso cimitero.

In caso di dispersione delle ceneri, la stessa deve avvenire nei luoghi indicati nell'art. 4 della Legge Regionale n. 20 del 09 ottobre 2006.

La dispersione non può avvenire nei centri abitati e neppure in aree private situate nei centri abitati.

In caso di affidamento o di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa che riporta i dati anagrafici del defunto, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 20 del 09 ottobre 2006.

Art. 26 Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo, purchè opaca.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna può essere conservata in sepoltura o in loculo privato o in cappella di famiglia, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 Verbale di consegna

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno va conservato presso il crematorio, un altro va consegnato insieme all'urna al destinatario finale di questa, il terzo va trasmesso al Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale va consegnato al responsabile dei servizi cimiteriali.

TITOLO IV CONCESSIONI

ART. 28

Concessione cimiteriale-disposizioni generali

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie).

La concessione cimiteriale, essendo il Cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata, in seguito all'assegnazione del manufatto, dal Segretario Comunale.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto deve contenere:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- c) la/le persona/e, o nel caso di ente o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
- f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 29
Durata delle concessioni

Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.

La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- a) 35 anni per i loculi;
- b) 99 anni per ossarietti o nicchie cinerarie;
- c) 99 anni per le aree destinate a tombe di famiglia o cappelle.

In particolare per quanto riguarda la concessione di area da destinare a tombe di famiglia o cappelle, il concessionario è obbligato a realizzare i manufatti previsti entro e non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento concessorio.

Art.30
Modalità di concessione

L'assegnazione dei loculi di proprietà comunale avviene per ordine progressivo, dalla destra in basso, in alto a sinistra, al momento dell'uso.

La concessione del loculo viene rilasciata in presenza di feretro, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

I loculi e le cellette ossario realizzati con i contributi dei privati, pagati e quindi prenotati anticipatamente, sono disponibili ed assegnati secondo un Bando e la relativa graduatoria di priorità.

Le cellette ossario, in disponibilità del Comune, potranno essere assegnate, sempre secondo l'ordine di numerazione progressiva, dalla destra in basso, in alto a sinistra, in seguito all'avvenuto versamento dell'importo dovuto. I 99 anni della concessione decorrono dal momento dell'assegnazione.

Art. 31
Subentri a sepolture private e cappelle private

Deceduto il concessionario di una sepoltura privata e/o di una cappella privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Responsabile del Cimitero entro sei mesi dal decesso ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il

riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Art. 32

Subentri in concessioni in uso di loculi e di cellette ossario

Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono, mortis causa, per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che, entro sei mesi dal momento del subentro, devono darne notizia al Responsabile dei Servizi Cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento, se variato.

Gli eredi di una Concessione non in estinzione, disinteressati o in possesso di Cappelle private o già concessionari di altri loculi ed ossari, dovranno comunicare tali circostanze all'Ente che rientrerà nel pieno possesso dei manufatti per individuare nuovi concessionari, previa valutazione economica dello stesso.

E' fatto assoluto divieto cedere loculi, cellette ossario e/o cappelle private, a trattativa privata. La violazione di detto divieto determina la revoca della concessione.

Art.33

Pagamenti dilazionati

Possono essere autorizzate, in via del tutto eccezionale, dilazioni di pagamento, esclusivamente per il solo importo relativo alle concessioni cimiteriali, pari al 75% del valore della concessione, con applicazione di interessi passivi al tasso legale vigente, previa istanza della parte interessata prodotta mediante dichiarazione sostitutiva attestante la situazione reddituale della famiglia.

Le dilazioni dell'importo indicato al comma 1 possono essere rateizzate sino un massimo di tre mensilità.

Il piano di ammortamento del debito verrà predisposto e autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.

Le rate vengono pagate dagli interessati entro le scadenze indicate nel piano di ammortamento ed il mancato pagamento di una di esse comporta la decadenza del beneficio della dilazione .

Il contratto relativo alla concessione verrà consegnato alla parte interessata ad estinzione totale del debito.

Art. 34 Pagamenti insoluti

Gli insoluti di pagamento relativi a concessioni cimiteriali, espletate le normali attività rivolte al recupero del credito (lettera di sollecito mediante R.R. da parte del Comune/soggetto gestore), danno origine alle procedure previste dalla legge in materia di riscossione coattiva.

Il Comune/soggetto gestore provvede semestralmente alla redazione dell'elenco dei soggetti morosi per i quali attivare la riscossione coattiva.

Art. 35 Manutenzione di sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro, che di sicurezza o igiene.

Per la manutenzione straordinaria eseguita d'ufficio il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

La modalità ed i tempi di corresponsione delle quote vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente comma 2:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

- b) eventuali elementi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda entro un anno al pagamento della quota, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 36 Revoca concessione

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concessi, qualora si rendesse necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, D.P.R. n. 285/1990.

Verificandosi le necessità di cui al comma precedente, la concessione in essere viene revocata con provvedimento del Responsabile del Cimitero e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di altra sepoltura nell'ambito del Cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o secondo quanto stabilito dai precedenti artt. 31 e 32 del presente Regolamento. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la traslazione dei cadaveri/resti dalla vecchia tomba alla nuova e della nuova concessione.

Del provvedimento assunto, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, mediante raccomandata a.r., almeno 30 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'Albo Comunale ed in quello cimiteriale per un periodo di 30 giorni. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.

Art.37 Decadenza

La decadenza della concessione, anche di natura perpetua, sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- d) quando la famiglia si estingue, cioè non ci sono più persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionario e non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per la manutenzione e cura della sepoltura; fermo restando il rispetto dei periodi minimi previsti per l'esumazione e/o estumulazione dell'ultimo defunto.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, compete al Responsabile dell'Ufficio tecnico quale Responsabile del Cimitero in base all'accertamento dei relativi presupposti.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune/soggetto gestore disporrà la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione od il restauro delle opere, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

In disponibilità del Comune rimangono le aree per le cappelle non realizzate nei tempi prescritti.

Art. 38

Decadenza vecchie concessioni di aree per costruzione cappelle private

Le vecchie concessioni di aree destinate alla costruzione di cappelle private, per le quali, nell'ultimo ventennio, non è stato prodotto alcun manufatto, a norma del previgente regolamento, sono da considerarsi decadute.

Tuttavia, eccezionalmente, l'Amministrazione Comunale, in seguito a specifica diffida al concessionario dell'area, intimerà lo stesso a dichiarare eventuale interesse alla realizzazione dell'opera ed a presentare, nel termine perentorio ed inderogabile di mesi 3 (tre) dalla notifica della diffida, gli atti progettuali

dell'opera ed a realizzare, conseguentemente, i lavori previsti nel relativo progetto, nel termine perentorio ed indifferibile di mesi 15 (quindici).

Decorsi tali termini la concessione si intenderà automaticamente decaduta a tutti gli effetti di legge.

Anche la inosservanza di uno solo dei due predetti termini comporterà la predetta decadenza.

Art. 39 Estinzione

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree e manufatti, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, fotografie, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvede alle relative incombenze, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati mediante esposizione all'Albo Cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Le spese relative alle incombenze di cui al comma precedente restano, comunque, a carico degli interessati.

TITOLO VII IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 40 Esecuzione di lavori

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, con personale con regolare contratto di lavoro, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per tutti i lavori edili non è richiesto il requisito formativo di cui alla L.R. 12/2001 e sue modifiche. Tale requisito è invece richiesto per i soggetti che effettuano operazioni cimiteriale di interro, esumazione, tumulazione, estumulazione, custodia del cimitero, direzione.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione è sufficiente il permesso rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.

Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 41

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di arredi

I singoli progetti di costruzione di cappelle private o tombe private debbono essere redatti nel pieno rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania, approvati dall'Ufficio Tecnico, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl e della Commissione Edilizia e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, devono rispettare le normative di edilizia generale, le

prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e le nuove norme tecniche delle costruzioni, ai sensi del D.M. 08/01/2008 e della L.R. 9/1983 e s.m.i. **In particolare, ai progetti deve essere allegata la relazione geologica, che dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, nonché la natura fisicochimica dei terreni, la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.**

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei posti, ovvero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 42

Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, secondo

gli importi e le modalità fissati con **delibera di Giunta Municipale**, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e di eventuali danni.

Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate.

Art. 43

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 44

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile del Cimitero, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

Art. 45

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici, di norma, coincide con l'orario di apertura del Cimitero Comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 46

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Per consentire un più facile accesso del pubblico nel cimitero, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:

- a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 15 ottobre al 5 novembre;
- b) l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.

Il Responsabile del Servizio UTC. renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

Art. 47

Vigilanza sui lavori

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 41.

Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

Art. 48

Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

Il personale che svolge attività cimiteriale deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 2001 e s.m.i. Tale personale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero vigila e controlla:

- a) sulle operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'Amministrazione;
- b) sulle operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'Amministrazione;
- c) sull'afflusso, le attività e la permanenza del pubblico nell'ambito cimiteriale.

Il personale addetto alla custodia del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione.

Art. 49

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Le caratteristiche di ogni iscrizione, comunemente denominata epigrafe, così come ogni arredo relativo a tombe, loculi, cellette, cappelle del Cimitero, sono stabilite con apposita **delibera di Giunta Municipale**.

Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ovvero anche nella lingua di riferimento, ai sensi della normativa vigente.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che, abusivamente, fossero state introdotte nel Cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

Art. 50

Materiali ornamentali

Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Comune/soggetto gestore provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe e dai loculi di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, lumini, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore esperite le procedure di pubblicazione.

Le disposizioni ivi contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, se e in quanto compatibili.

Art. 52
Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Nel caso sia accertato che una concessione in regime di perpetuità risulti in evidente stato di abbandono per più di mesi 6 (sei) successivi al 99° anno dalla stipula della concessione, la stessa viene revocata d'ufficio dopo aver esperite le opportune indagini e procedure di richiamo presso gli aventi titolo.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli aventi diritto di uso di una sepoltura privata (tombe di famiglia, loculi ed ossarietti), che non abbiano già comunicato al Responsabile del Cimitero le relative variazioni, sono tenuti a nominare il rappresentante della concessione ed a darne comunicazione scritta ai suddetti responsabili, pena la decadenza della concessione.

Per le vecchie concessioni l'atto di assegnazione sostituisce il contratto di concessione.

Art.53
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore già citate all'art 1, comma 2 del presente Regolamento ed a tutte le normative e le disposizioni vigenti in materia.

Per le violazioni al presente Regolamento, oltre ad eventuali sanzioni penali, si applicano le vigenti sanzioni amministrative.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto.....	p. 2
Art. 2 Norme generali di responsabilità	p. 2
Art. 3 Competenze.....	p. 3
Art. 4 Presunzione di legittimazione	p. 3
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento	p. 4
Art. 6 Atti a disposizione del pubblico.....	p. 4

TITOLO II SERVIZIO FUNEBRE E TRASPORTO

Art. 7 Attività funeraria	p. 6
Art. 8 Trasporto funebre.....	p. 8
Art. 9 Esecuzione del servizio e responsabilità.....	p. 10
Art. 10 Svolgimento servizio funebre	p. 11
Art. 11 Riti religiosi.....	p. 12
Art. 12 Trasporto del feretro a spalla.....	p. 12

TITOLO III CIMITERO COMUNALE NORME GENERALI

Art. 13 Disposizioni di carattere generale.....	p. 13
Art. 14 Ammissione nel Cimitero	p. 13
Art. 15 Orario di apertura e chiusura del cimitero.....	p. 14
Art. 16 Norme di comportamento all'interno del cimitero	p. 15
Art. 17 Strutture cimiteriali	p. 15
Art. 18 Reparti speciali del cimitero.....	p. 16

TITOLO IV INUMAZIONI-TUMULAZIONI-ESUMAZIONI-ESTUMULAZIONI

Art. 19 Inumazione e tumulazione	p. 17
Art. 20 Esumazioni ed estumulazioni.....	p. 18
Art. 21 Operazioni cimiteriali dove è prevista la presenza del personale sanitario.....	p. 19
Art. 22 Registro e mappa delle sepolture	p. 19
Art. 23 Oggetti da recuperare	p. 20
Art. 24 Disponibilità dei materiali.....	p. 20

TITOLO V CREMAZIONE

Art. 25 Modalità	p. 22
Art. 26 Urna cineraria.....	p. 23
Art. 27 Verbale di consegna	p. 23

TITOLO VI CONCESSIONI

Art. 28 Concessione cimiteriale - Disposizioni generali	p. 24
Art. 29 Durata delle concessioni	p. 25
Art. 30 Modalità di concessione.....	p. 25
Art. 31 Subentri a sepolture private e cappelle private.....	p. 25
Art. 32 Subentri in concessioni in uso di loculi e di cellette ossario	p. 26
Art. 33 Pagamenti dilazionati	p. 26
Art. 34 Pagamenti insoluti.....	p. 27
Art. 35 Manutenzione di sepolture private	p. 27
Art. 36 Revoca concessione	p. 28
Art. 37 Decadenza	p. 28
Art. 38 Decadenza vecchie concessioni di aree per costruzione cappelle private.....	p. 29
Art. 39 Estinzione	p. 30

TITOLO VII IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 40 Accesso al cimitero	p. 31
Art. 41 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione arredi	p. 31
Art. 42 Responsabilità - Deposito cauzionale	p. 32
Art. 43 Recinzione aree - Materiali di scavo	p. 33
Art. 44 Introduzione e deposito di materiali.....	p. 33
Art. 45 Orario di lavoro	p. 33
Art. 46 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	p. 34
Art. 47 Vigilanza sui lavori	p. 34
Art. 48 Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti	p. 35
Art. 49 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture.....	p. 36
Art. 50 Materiali ornamentali	p. 36

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 Efficacia delle disposizioni del Regolamento	p. 37
Art. 52 Concessioni pregresse	p. 37
Art. 53 Norma di rinvio	p. 37